



Legge federale *Progetto preliminare* sulla riduzione dei rischi associati all'uso di pesticidi (Modifica della legge sui prodotti chimici e della legge sull'agricoltura)

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli
Stati del ...¹;
visto il parere del Consiglio federale del [data]²,
decreta:

I

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge sui prodotti chimici del 15 dicembre 2000³

Art. 11a Obbligo di comunicare per prodotti biocidi

¹ Chi immette sul mercato prodotti biocidi è tenuto a comunicare alla Confederazione i dati pertinenti.

² Il Consiglio federale disciplina in particolare quali dati registrare e dove comunicarli.

Art. 11b Sistema d'informazione centrale sull'impiego di prodotti biocidi

¹ La Confederazione gestisce un sistema d'informazione per registrare l'impiego di prodotti biocidi a titolo professionale e commerciale.

² Chiunque utilizza a titolo professionale o commerciale prodotti biocidi registra tutte le applicazioni nel sistema d'informazione.

³ Nell'ambito dei loro compiti legali, i servizi e le persone seguenti possono accedere online ai dati del sistema d'informazione:

RS ...

¹ FF 2020 ...

² FF 2020 ...

³ RS 813.1

- a) i servizi federali interessati: per sostenere l'esecuzione nel loro rispettivo ambito di competenza;
- b) le autorità cantonali di esecuzione e i servizi da esse incaricati di effettuare controlli: per l'adempimento dei compiti nel loro rispettivo ambito di competenza;
- c) il gestore interessato da questi dati;
- d) i terzi autorizzati dal gestore.

Art. 25a Riduzione dei rischi associati all'uso di prodotti biocidi

¹ I rischi per gli esseri umani, gli animali e l'ambiente associati all'uso di prodotti biocidi devono essere ridotti e la qualità dell'acqua potabile, delle acque superficiali e delle acque sotterranee deve essere migliorata.

² Il Consiglio federale stabilisce:

- a) i settori di rischio determinanti;
- b) i valori per ridurre dei rischi;
- c) il metodo con cui calcolare se detti valori sono raggiunti.

2. Legge sull'agricoltura del 29 aprile 1998⁴

Art. 6b Riduzione dei rischi associati all'uso di prodotti fitosanitari

¹ I rischi per gli esseri umani, gli animali e l'ambiente associati all'uso di prodotti fitosanitari devono essere ridotti e la qualità dell'acqua potabile, le acque superficiali e delle acque sotterranee deve essere migliorata. I rischi per i settori acque superficiali e habitat seminaturali nonché la contaminazione delle acque sotterranee devono essere ridotti entro il 2027 del 50 per cento rispetto al valore medio degli anni 2012–2015.

² Il Consiglio federale stabilisce il metodo con cui calcolare se i valori secondo il capoverso 1 sono raggiunti.

Minoranza (Thorens Goumaz, Levrat, Rechsteiner Paul, Zanetti Roberto)

¹ ... essere migliorata. I rischi per i settori acque superficiali e habitat seminaturali nonché la contaminazione delle acque sotterranee devono essere ridotti entro il 2027 del 50 per cento ed entro il 2035 del 70 per cento rispetto al valore medio degli anni 2012–2015.

² Il Consiglio federale stabilisce un indicatore con cui calcolare se i valori secondo il capoverso 1 sono raggiunti. L'indicatore tiene conto della tossicità e dell'uso dei diversi prodotti fitosanitari. A questo scopo il Consiglio federale elabora un sistema d'informazione adeguato.

⁴ RS 910.1

³ Il Consiglio federale può definire valori di riduzione dei rischi per altri settori di rischio.

⁴ Le organizzazioni di categoria prendono provvedimenti graduati in base al rischio e riferiscono periodicamente alla Confederazione sulla natura e gli effetti dei provvedimenti che hanno preso.

Minoranza (Germann, Bischof, Ettlin Erich, Hegglin Peter, Levrat, Noser)

⁴ Le organizzazioni di categoria prendono provvedimenti per ridurre i rischi e riferiscono periodicamente alla Confederazione sulla natura e gli effetti dei provvedimenti che hanno preso.

⁵ Il Consiglio federale può definire le organizzazioni di categoria.

⁶ Se si prevede che gli obiettivi di riduzione secondo il capoverso 1 non saranno raggiunti, il Consiglio federale prende i provvedimenti necessari entro due anni dalla scadenza del termine, in particolare revocando l'approvazione per le sostanze attive che presentano rischi particolarmente elevati.

Art. 164b Obbligo di comunicare per prodotti fitosanitari

¹ Chiunque mette in commercio prodotti fitosanitari è tenuto a comunicare alla Confederazione i dati pertinenti.

² Il Consiglio federale disciplina in particolare quali dati registrare e dove comunicarli.

Art. 165^{bis} Sistema d'informazione centrale sull'impiego di prodotti fitosanitari

¹ La Confederazione gestisce un sistema d'informazione per registrare l'impiego di prodotti fitosanitari a titolo professionale e commerciale.

² Chiunque utilizza a titolo professionale o commerciale prodotti fitosanitari registra tutte le applicazioni nel sistema d'informazione.

³ Nell'ambito dei loro compiti legali, i servizi e le persone seguenti possono accedere online ai dati del sistema d'informazione:

- a) i servizi federali interessati: per sostenere l'esecuzione nel loro rispettivo ambito di competenza;
- b) le autorità cantonali di esecuzione e i servizi da esse incaricati di effettuare controlli: per l'adempimento dei compiti nel loro rispettivo ambito di competenza;
- c) il gestore interessato da questi dati;
- d) i terzi autorizzati dal gestore.

Art. 165g Disposizioni d'esecuzione

Per i sistemi d'informazione di cui agli articoli 165c–165^{bis}, il Consiglio federale disciplina in particolare:

...

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.